

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati membri dell'Unione Europea
2. Pro memoria: La consegna dei contratti di locazione di immobili al comune competente ai fini di poter usufruire dell'aliquota agevolata IMI/IMU/IMIS

1

Il rimborso dell'IVA pagata in altri stati membri dell'Unione Europea

Per tutti i clienti

Il 30 settembre 2017 è l'ultimo giorno, fissato dalla normativa comunitaria, per richiedere la restituzione dell'imposta pagata sugli acquisti effettuati nell'anno precedente in uno stato membro diverso da quello in cui il soggetto passivo è stabilito.

Pertanto chi dei nostri clienti abbia effettuato - nell'anno 2016 - acquisti con IVA in altri stati membri dell'Unione Europea, può mandarci scannerizzati via email, copia delle relative fatture/documentazione, affinché noi possiamo predisporre la relativa domanda di rimborso, da inviare in via telematica entro il 30 settembre 2017. Vi chiediamo pertanto di volerci inviare la documentazione entro il 18 settembre 2017, ordinata per categorie di spese di cui sotto.

Vi chiediamo inoltre di comunicarci nella stessa email di cui prima anche il conto corrente bancario sul quale dovrà essere erogato il rimborso dell'IVA estera, indicando la denominazione della banca, la filiale, l'IBAN e il BIC/SWIFT-code.

Vi consigliamo di contabilizzare l'IVA estera, oggetto di rimborso, come un credito tributario, per esempio su un conto "Credito IVA estera" e la somma della documentazione di supporto

che ci manderete dovrebbe corrispondere a quell'importo risultante già dalla Vostra contabilità riferita alla data del 31.12.2016 (chi ha un esercizio diverso dall'anno solare, deve fare riferimento comunque agli acquisti effettuati nell'anno solare 2016).

La domanda va trasmessa per via telematica all'autorità fiscale del paese di stabilimento (che per i nostri clienti è l'Italia), che provvederà poi a inoltrarla all'autorità dello stato membro dell'Unione Europea in cui è stato effettuato l'acquisto.

Gli acquisti effettuati in altri stati membri dell'Unione Europea dovranno essere classificati nelle seguenti categorie:

1	Carburante
2	Locazione di mezzi di trasporto
3	Spese relative a mezzi di trasporto (eccettuate quelle di cui ai nn. 1 e 2)
4	Pedaggi e altri oneri stradali
5	Spese di viaggio quali taxi e altri mezzi di trasporto pubblici
6	Alloggio
7	Alimenti, bevande e servizi di ristorazione
8	Ingresso a fiere ed esposizioni
9	Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza
10	Altro (se si utilizza questo codice, occorre specificare la natura dei beni e servizi)

Il diritto al rimborso dell'IVA pagata da un soggetto IVA italiano in uno stato membro diverso dall'Italia rappresenta un'alternativa necessaria del diritto alla detrazione dell'IVA, qualora quest'ultimo diritto non è esercitabile concretamente per assenza di imposta a debito (nello stato membro dell'UE). Il diritto di rimborso si fonda sul medesimo presupposto della detrazione, vale a dire il requisito dell'inerenza, ossia l'esistenza di un nesso immediato e diretto fra il bene o servizio acquistato con un'attività dalla quale scaturiscono operazioni imponibili o assimilate.

Il diritto di rimborso subisce in genere le stesse limitazioni che la normativa dello stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti prevede a riguardo del diritto alla detrazione. Per esempio, se la normativa dello stato membro dell'UE esclude la detrazione dell'IVA

sull'acquisto di un determinato bene, lo stato membro non darà luogo al rimborso dell'IVA pagata in sede di acquisto di tale bene.

L'art. 4 della direttiva 2008/9 esclude espressamente dal rimborso l'IVA indebitamente fatturata, nonché quella addebitata per le cessioni di beni che, in quanto cessioni intracomunitarie o all'esportazione, sono o possono essere qualificate operazioni non imponibili. Il cessionario/committente al quale il fornitore estero abbia addebitato l'imposta, dunque, deve prestare attenzione a che l'addebito sia corretto, poiché non potrà ottenere dall'autorità estera il rimborso dell'IVA indebitamente applicata!

Il diritto al rimborso è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) Assenza di stabile organizzazione nel relativo stato membro ossia alcuni paesi UE prevedono che in presenza di una rappresentanza fiscale Iva in tale paese la detrazione iva debba venire esercitata tramite tale rappresentanza fiscale;
- b) Assenza di operazioni attive (cioè vendite) nel relativo stato membro.

Il soggetto italiano non può richiedere a rimborso l'IVA pagata in un altro stato membro dell'Unione Europea in presenza di una propria stabile organizzazione in quel stato (in quanto in questo caso l'IVA deve essere detratta in capo alla stabile organizzazione) ossia in presenza di una rappresentanza fiscale attiva (in alcuni paesi UE).

In secondo luogo, il soggetto italiano non può aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello stato membro di rimborso, sempre in relazione all'anno di riferimento del rimborso, con l'eccezione:

- di prestazioni non imponibili di servizi di trasporto e di servizi a essi accessori;
- di cessioni di beni e prestazioni di servizi sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile (reverse-charge).

Una volta inviato l'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, questa risponde entro 15 giorni con un provvedimento di notifica (notifica allo stato dell'Unione Europea) o di rigetto. Lo stato membro dovrà provvedere al rimborso dell'IVA richiesta a rimborso entro il termine massimo di otto mesi dalla data di notifica.

Lo stato membro di rimborso potrà chiedere informazioni aggiuntive, oppure l'invio delle fatture/documentazione in originale (solo alcuni stati membri impongono di allegare già all'istanza di rimborso le fatture d'acquisto).

Facciamo presente che sulla base di accordi bilaterali di reciprocità, che l'Italia ha in atto con Norvegia, Svizzera e Israele, il rimborso transfrontaliero è ammesso anche al di fuori dei confini dell'UE, ma in questo caso la domanda va redatta in forma cartacea, utilizzando il modello 79 (tale modello è reperibile in Internet sotto il seguente link: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Rimbo>

rsi/IvaRimbUeSoggNonResidentiNonCom/ModRimbUeSoggNonResidNonComIVA79/modello+e+istruzioni+IVA+79+2010/modello_IVA79.pdf, da recapitare al Centro operativo di Pescara mediante raccomandata a.r., oppure tramite corriere o consegna a mano.

2

2. Pro memoria: La consegna dei contratti di locazione di immobili al comune competente ai fini di poter usufruire dell'aliquota agevolata IMI/IMU/IMIS

Per tutti i clienti

Vi ricordiamo che l'Imposta Municipale sugli Immobili (che nella Provincia Autonoma dell'Alto Adige si chiama IMI, nella Provincia Autonoma di Trento IMIS e nel resto d'Italia IMU) prevede in generale delle aliquote ridotte da applicare sugli immobili locati, cioè sugli immobili per i quali è in corso un contratto di locazione o un contratto di comodato. Affinché i comuni riconoscano la spettanza dell'aliquota ridotta (in genere solo su immobili abitativi), i comuni dell'Alto Adige richiedono, nei loro regolamenti comunali sull'IMI, che i contribuenti consegnano ogni anno al comune la copia fisica del contratto di locazione registrato o del contratto di comodato (e delle rispettive proroghe o risoluzioni) entro una certa data dell'anno successivo (in generale entro il 30 giugno).

Per il restante territorio italiano è da verificare per ogni comune, dove si possiedono degli immobili, se quest'obbligo di consegna fisica dei contratti di locazione degli immobili sussista o meno in base al relativo regolamento comunale.

Pertanto, nel caso in cui i contratti di locazione non sono già stati gestiti da noi per le registrazioni iniziali e per i rinnovi successivi di tali registrazioni, Vi chiediamo di voler verificare con riferimento all'anno 2016 se tali copie dei contratti di locazione sono già state consegnate al comune competente. Se non fosse stato ancora effettuato a tale invio, Vi invitiamo ad inviare tali copie al rispettivo indirizzo email dell'ufficio imposte di quei comuni dove si possiedono fabbricati dati in locazione, mettendo in CC il rispettivo consulente di fiducia presso il nostro studio, così da poterci fare un archivio aggiornato a riguardo qui da noi in studio. In ogni caso il Vostro consulente di riferimento presso di noi può fornirVi le necessarie informazioni a riguardo come ottemperare nel Vostro caso specifico a tale nuovo obbligo imposto dai comuni ai cittadini.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

